



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Settembre 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2027 dell'ordinanza sull'efficienza energetica

Indice

1. Punti essenziali del progetto1

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....1

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società1

4. Rapporto con il diritto europeo2

5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera2

6. Commento agli allegati2

1. Punti essenziali del progetto

In virtù della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE¹ e del regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369², l'UE emana, per gli impianti e gli apparecchi, regolamenti che disciplinano l'efficienza energetica e la relativa dichiarazione, nonché l'efficienza delle risorse.

Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza del 1° novembre 2017 concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne; RS 730.02), l'allegato 2.2 è interamente rivisto ai fini del recepimento del diritto UE. Anche l'allegato 1.18 è sottoposto a una revisione, seppur parziale, per recepire modifiche mirate del diritto UE.

La deroga al diritto europeo che figura attualmente nell'allegato 2.14 è parzialmente rivista e inasprita. Per le friggitrici professionali è ora inoltre richiesto che, in modalità di funzionamento a vuoto, la temperatura venga abbassata automaticamente.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Per gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie, le esigenze in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura sono disciplinate a livello federale; i Cantoni e i Comuni non prendono parte all'attuazione. Le autorità cantonali, e in modo più specifico quelle di perseguimento penale, sono sollecitate solo nel caso di procedimenti penali legati all'efficienza delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 60 capoverso 1 lettera s della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01). Nei prossimi anni, tuttavia, si prevede che i procedimenti di questo tipo saranno solo casi isolati.

Le nuove esigenze e quelle modificate possono essere attuate con il personale e i crediti di progetto di cui l'Ufficio federale dell'energia (UFE) già dispone, senza spese supplementari significative; lo stesso vale per le esigenze relative all'efficienza delle risorse, che l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) potrà attuare, fissando le priorità del caso, con il personale e i crediti di progetto di cui già dispone.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Gli adeguamenti al diritto UE recepiti negli allegati 1.18 e 2.2, così come le modifiche di natura redazionale, non avranno alcun impatto sull'economia.

Nell'allegato 2.14 è introdotto un sistema di riduzione automatica della temperatura per le friggitrici professionali. Questa misura, considerata in modo prevalentemente positivo dagli operatori del mercato interpellati in merito, promuove l'efficienza energetica nel settore della ristorazione. Grazie alla diffusione più rapida di questa tecnologia, sarà possibile ottenere notevoli risparmi sui costi nel corso della vita utile di questi apparecchi: i costi inferiori per l'energia elettrica superano i costi supplementari

¹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

² Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2020/740, GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1.

sostenuti inizialmente al momento dell'acquisto. Allo stesso tempo, la riduzione del consumo di elettricità attenua in modo misurabile l'impatto sull'ambiente, poiché viene impiegata meno energia. Complessivamente, la misura contribuisce a ridurre i costi di esercizio, aumentare l'efficienza energetica e proteggere il clima.

4. Rapporto con il diritto europeo

L'adeguamento al diritto UE avviene secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Per quanto riguarda, tra altre cose, le esigenze per l'immissione in commercio di apparecchi, la Svizzera riprende fondamentalmente le prescrizioni dell'UE; sono ammesse deroghe solo se previste dal Consiglio federale nell'ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE; RS 946.513.8).

Nella presente revisione, le disposizioni degli allegati 1.18 e 2.2 vengono armonizzate con quelle dell'UE, eliminando gli ostacoli al commercio esistenti.

L'attuale deroga al diritto UE che figura nell'allegato 2.14 viene ulteriormente inasprita. Tale deroga è già stata sancita dal Consiglio federale nell'OIPPE.

5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli attuali impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra il nostro Paese e l'UE. La procedura di notificazione è svolta prima della consultazione.

6. Commento agli allegati

Allegato 1.18 n. 1.2 e 2.2

In Svizzera, i requisiti in materia di efficienza energetica, emissioni e informazione relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono disciplinati in modo sostanzialmente analogo all'UE. Il 1° luglio 2025 sono state recepite in Svizzera le specifiche di progettazione ecocompatibile previste dal regolamento (UE) 2024/1103³, che ha sostituito il regolamento (UE) 2015/1188. Con l'introduzione del nuovo regolamento (UE) 2024/1103 è stato adeguato il calcolo dell'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale; tra le altre cose, il coefficiente di conversione (CC) è stato ridotto da 2,5 a 1,9 e la formula è stata leggermente modificata. Di conseguenza, le esigenze minime vigenti in Svizzera sono state adeguate al nuovo metodo di calcolo, pur rimanendo tecnicamente identiche.

Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1103, la definizione di «prodotto di riscaldamento dell'aria» è stata modificata. In merito a questo termine, il regolamento (UE) 2024/1103 fa riferimento al regolamento (UE) 2016/2281⁴. Di conseguenza, i semplici termoventilatori (apparecchi elettrici per il

³ Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, versione secondo GU L 1103 del 19.4.2024.

⁴ Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile

riscaldamento d'ambiente locale, dotati di uno o più ventilatori per la distribuzione del calore tramite convezione forzata dell'aria ambiente, in cui tutti i componenti e gli elementi funzionali sono alloggiati in un unico blocco e non sono collegati a una fonte di calore esterna né a condotti supplementari per convogliare l'aria) si sono ritrovati nel campo d'applicazione dei prodotti di riscaldamento dell'aria (all. 2.11 OEEne e regolamento (UE) 2016/2281). Ciò non era nelle intenzioni dell'UE, che lo ha pertanto corretto; questa correzione è ora recepita nella presente revisione.

La [proposta](#) di regolamento UE che modifica il regolamento (UE) 2024/1103 contiene correzioni e precisazioni minori volte a garantire la certezza del diritto. Inoltre, il termine «prodotto di riscaldamento dell'aria» è modificato in modo tale da non comprendere più gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale, dotati di uno o più ventilatori per la distribuzione del calore tramite convezione forzata dell'aria ambiente, in cui tutti i componenti e gli elementi funzionali sono alloggiati in un unico blocco e non sono collegati a una fonte di calore esterna né a condotti supplementari per convogliare l'aria. Di conseguenza, i termoventilatori semplici rientrano nuovamente nel campo d'applicazione del regolamento (UE) 2024/1103 e, pertanto, nell'allegato 1.18 OEEne. I termoventilatori semplici sono quindi nuovamente considerati «apparecchi portatili elettrici per il riscaldamento d'ambiente» e sono sottoposti alla valutazione di conformità come tali.

In merito ai termoventilatori semplici, la Svizzera adotta gli stessi requisiti previsti dall'UE: la loro efficienza energetica stagionale deve essere pari ad almeno il 44,7 per cento.

La pubblicazione del regolamento è prevista per l'estate del 2026 ed entrerà in vigore nell'UE 20 giorni dopo. Al fine di evitare ostacoli al commercio, queste correzioni devono essere recepite nel diritto svizzero nel modo più tempestivo possibile; a tal fine, è necessario adeguare il riferimento al regolamento (UE) 2024/1103 che figura nell'allegato 1.18. Inoltre, al numero 2.2 dello stesso allegato sono esclusi i «termoventilatori semplici».

Parallelamente alle specifiche di progettazione ecocompatibile, nell'UE sono attualmente in fase di revisione i requisiti relativi all'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. Tra le altre cose, è previsto che questi apparecchi debbano essere contrassegnati, d'ora in poi, con un'etichetta energetica. A questo proposito, l'UFE sta valutando la possibilità di adeguare le norme in base alla classe di efficienza energetica superiore (n. 4). Questo approccio semplificherebbe notevolmente l'applicazione delle norme di efficienza energetica per tutte le parti interessate. Tuttavia, il processo di revisione nell'UE ha subito notevoli ritardi e la pubblicazione dei nuovi requisiti di etichettatura energetica non avverrà probabilmente prima della fine del 2026. Di conseguenza, tale modalità di applicazione non può essere inclusa nell'attuale revisione dell'OEEne.

Allegato 2.2

Alimentatori esterni, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili, caricabatterie per batterie portatili di uso generale e cavi USB Type-C

In Svizzera i requisiti in materia di efficienza energetica e di informazione relativi agli alimentatori esterni sono disciplinati in modo identico a quanto previsto nell'UE. A tal fine, il 15 maggio 2020 la Svizzera ha recepito il regolamento (UE) 2019/1782⁵. Con le previste modifiche all'OEEne, le specifiche di progettazione ecocompatibile del nuovo regolamento (UE) 2025/2052⁶, che sostituisce il regolamento

dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1, modificato da ultimo da (EU) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, S. 51.

⁵ Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95.

⁶ Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batte-

(UE) 2019/1782, saranno recepite in Svizzera a partire dal 14 dicembre 2028, contemporaneamente all'UE.

Il regolamento (UE) 2019/1782 stabilisce le esigenze minime riguardanti l'efficienza energetica degli alimentatori esterni, in particolare in merito all'efficienza in modo attivo e la potenza assorbita nella condizione a vuoto, e definisce il campo d'applicazione in base alla potenza, alla tensione e ai casi d'uso. Il regolamento (UE) 2025/2052 estende il campo d'applicazione: oltre agli alimentatori esterni classici, ora sono inclusi anche i caricabatterie senza fili e i tappetini di ricarica senza fili, i caricabatterie per le batterie portatili d'uso generale e i cavi USB Type-C. Il regolamento (UE) 2025/2052 amplia e precisa le definizioni, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e funzionalità. Sono stati introdotti anche gli alimentatori esterni adattivi e le porte di alimentazione USB.

Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono estese e inasprite: oltre a criteri di efficienza più rigidi, il nuovo regolamento prevede ulteriori specifiche relative alla potenza fornita, disposizioni vincolanti in materia di interoperabilità (in particolare l'alimentazione USB in una prospettiva di caricatore universale), requisiti relativi alla resistenza alle sovratensioni, nonché obblighi più estesi in materia di informazione e etichettatura.

I vantaggi del nuovo regolamento (UE) 2025/2052 consistono in un netto miglioramento, per portata ed efficacia, dell'impatto che i sistemi di ricarica e di alimentazione elettrica hanno sull'ambiente e sul mercato: si riduce ulteriormente il consumo energetico grazie a requisiti di efficienza più rigidi e a valori limite supplementari; al contempo, disposizioni vincolanti in materia di interoperabilità incoraggiano la riutilizzabilità dei caricabatterie, moderano il numero di alimentatori necessari e contribuiscono così alla riduzione dei rifiuti elettronici. In definitiva, la normativa consente di risparmiare energia e contribuisce a proteggere le risorse, ridurre i rifiuti e migliorare la fruibilità, grazie a soluzioni di ricarica standardizzate.

Il recepimento del regolamento (UE) 2025/2052 nell'OEEne è opportuno, in particolare dal punto di vista della libera circolazione delle merci. Tradizionalmente, la Svizzera si allinea strettamente sulle disposizioni dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile, al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio e garantire a produttori, importatori e distributori la possibilità di accedere al mercato. Con la sostituzione dell'attuale regolamento (UE) 2019/1782 nell'UE, se nell'OEEne non fosse recepito il nuovo regolamento (UE) 2025/2052 ci si troverebbe confrontati a requisiti divergenti. Ciò renderebbe necessario progettare, testare e etichettare i prodotti in modo diverso per il mercato dell'UE e per quello svizzero, con un conseguente aumento degli oneri amministrativi e dei costi.

Allegato 2.14, n. 1.2, 2.3 lett. b, 3.1 e 4

Piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori di mercato, il campo d'applicazione viene precisato. In particolare, ora sono escluse le piastre grill, i piani cottura il cui utilizzo nelle costruzioni di protezione svizzere è autorizzato dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), le salamandre chiuse su tre lati con griglia amovibile e le friggitrici da banco.

Per le friggitrici professionali con raccordo alla rete, in Svizzera vigono già oggi esigenze per l'efficienza energetica, mentre nell'UE non esistono normative corrispondenti. Si tratta delle esigenze enumerate nell'articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE, che ora vengono ulteriormente inasprite.

rie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, versione secondo GU L, 2025/2052, 24.11.2025.

La nuova normativa prevede che, come esigenza minima, le friggitrice professionali siano dotate di un sistema di riduzione automatica della temperatura. Oggi già il 60 per cento circa delle friggitrice in commercio, da incasso o a installazione libera, dispone di questa funzione.

Nello scenario calcolato, basato sull'esigenza minima e, di conseguenza, su una diffusione più rapida della tecnologia, le friggitrice vendute in un anno consentiranno un risparmio di 1,8 milioni di franchi sull'arco dei 12 anni di vita utile tipica di questi apparecchi (2,2 mio. di fr. in meno di costi energetici a fronte di 0,4 mio. di fr. di costi supplementari per il prezzo d'acquisto degli apparecchi recenti). Il potenziale di risparmio energetico cumulativo generato nel corso della vita utile degli apparecchi ammonta a 7,4 GWh.

Ora il numero 2.3 stabilisce che le friggitrice professionali, dopo un massimo di 30 minuti di funzionamento a vuoto, dovranno ridurre automaticamente la temperatura impostata al di sotto di 130 gradi Celsius o spegnersi.

Una friggitrice funziona a vuoto quando è pronta all'uso e ha raggiunto la temperatura di frittura impostata, ma non vi sono alimenti da friggere. In questo stato, l'olio è mantenuto costantemente alla temperatura desiderata grazie al sistema di riscaldamento, che interviene a brevi intervalli per compensare le perdite di calore (ad es. dovute all'aria ambiente o alla dispersione termica dell'alloggiamento). Sebbene la friggitrice non sia utilizzata attivamente, questo sistema comporta un consumo continuo di energia. Una situazione che può verificarsi per periodi prolungati, in particolare nelle cucine professionali, ad esempio tra due cicli di preparazione, e che, grazie alla riduzione automatica della temperatura, offre un potenziale misurabile di risparmio energetico.

L'attuazione normativa avverrà in due fasi: a partire dal 1° gennaio 2028, in Svizzera potranno essere immesse sul mercato solo friggitrice professionali dotate di un sistema di riduzione automatica della temperatura. Un periodo transitorio di 12 mesi consentirà di liquidare le scorte esistenti. Dopo il 31 dicembre 2028, la cessione di friggitrice professionali senza sistema di riduzione automatica della temperatura sarà completamente vietata.